



1.12.2025

---

# Indicazioni concernenti l'importazione di prodotti fitosanitari in Svizzera

## (Importazioni parallele)

### Indice

<b>1.</b>	<b>Introduzione</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Basi legali</b> .....	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Procedura</b> .....	<b>3</b>
3.1.	Domanda di omologazione di un PF di importazione parallela .....	3
3.2.	Procedura d'omologazione.....	4
<b>4.</b>	<b>Importazione di PF</b> .....	<b>4</b>
4.1.	Quali sono i PF autorizzati all'importazione parallela? .....	4
4.2.	Importazione per uso personale.....	5
4.2.1.	Permesso generale d'importazione .....	5
4.2.2.	Etichettatura .....	5
4.2.3.	Imballaggio.....	5
4.3.	Importazione per fornitura a terzi (vendita).....	5
4.3.1.	Permesso generale d'importazione .....	5
4.3.2.	Etichettatura complementare all'etichettatura estera .....	5
4.3.3.	Lingue.....	5
4.3.4.	Imballaggio.....	5
4.3.5.	Scheda di sicurezza.....	6
4.3.6.	Etichettatura .....	6
4.3.7.	Obbligo di annuncio.....	6
4.3.8.	Quantitativi di vendita.....	6
4.4.	Tasse .....	6
<b>5.</b>	<b>Diritto in materia di proprietà intellettuale</b> .....	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b>Contatto e informazioni</b> .....	<b>6</b>

# L'essenziale in breve

## Indicazioni generali e basi legali

Il Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari (SO PF) esamina, su domanda, l'omologazione di un prodotto fitosanitario (PF) omologato in uno Stato membro dell'UE che corrisponde a un PF omologato in Svizzera (prodotto di riferimento) secondo le disposizioni legali (art. 47–55 dell'ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari, OPF)<sup>1</sup>.

Soltanto i PF esteri che sono stati omologati dal Servizio di omologazione e figurano pertanto nell'[elenco dei PF](#) dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV (<https://www.psm.admin.ch>) sono autorizzati all'importazione (art. 47-48 OPF).

Può chiedere un'omologazione chiunque abbia il domicilio, la sede sociale o una filiale in Svizzera (art. 10 cpv. 2 OPF).

Soltanto i detentori di un permesso generale d'importazione (PGI) per i PF sono autorizzati a importare PF (art. 89 OPF). Il PGI va richiesto all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ed è rilasciato da quest'ultimo ([www.ufag.admin.ch](http://www.ufag.admin.ch)).

La rivendita dei PF importati è possibile rispettando le prescrizioni relative all'immissione sul mercato (art. 55 e 69–77 OPF).

## Prescrizioni all'importazione

<b>Quali condizioni e prescrizioni vanno rispettate per importare PF per <u>uso personale</u>?</b>	<b>Quali condizioni e prescrizioni vanno rispettate per importare PF in vista della <u>fornitura a terzi</u> (vendita)?</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Possedere un permesso generale d'importazione per i PF (cap. 4.2.1)</li><li>2. Importare il prodotto con etichetta e imballaggio originali (cap. 4.2.2 e 4.2.3)</li><li>3. Munirsi di istruzioni allegate all'imballaggio del PF (include in particolare gli impieghi autorizzati in Svizzera) (cap. 4.2.4) o consultare l'elenco dei PF.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Possedere un permesso generale d'importazione per i PF (cap. 4.3.1)</li><li>2. Assicurarsi che l'etichetta apposta all'estero rimanga visibile e che le indicazioni complementari secondo la legislazione svizzera figurino sull'imballaggio (cap. 4.3.2)</li><li>3. Assicurarsi che l'etichetta sia redatta in almeno una lingua ufficiale (cap. 4.3.3)</li><li>4. Importare e vendere il prodotto nell'imballaggio originale (cap. 4.3.4)</li><li>5. Mettere a disposizione la scheda di dati di sicurezza e le informazioni sugli usi consentiti al momento della fornitura (cap. 4.3.5 e 4.3.6)</li><li>6. Annunciare all'organo di notifica per prodotti chimici entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato (cap.4.3.6)</li><li>7. Registrare i quantitativi di vendita annuali nel sistema d'informazione del SO PF (cap. 4.3.8)</li></ol>

<sup>1</sup> RS 916.161

## 1. Introduzione

Gli articoli 47–55 OPF disciplinano l'omologazione di PF esteri.

Un PF estero può essere omologato su domanda se in Svizzera è omologato un prodotto fitosanitario (prodotto di riferimento) che presenta proprietà analoghe, in particolare lo stesso tenore di sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti nonché lo stesso tipo di formulazione del prodotto di riferimento (art. 47 cpv. 1 OPF).

In caso di valutazione positiva della domanda, l'omologazione avviene tramite una decisione generale pubblicata nel Foglio federale<sup>3</sup>. I prodotti omologati sono riportati nell'[elenco dei PF](#)<sup>4</sup> dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Anche le aggiunte e gli stralci di PF sono pubblicati tramite decisioni generali nel Foglio federale. L'elenco è aggiornato regolarmente e funge da fonte di informazione per il pubblico. Tuttavia, solo le decisioni generali sono giuridicamente vincolanti.

L'importazione equivale a un'immissione sul mercato del PF (art. 4 cpv. 1 lett. b n. 7). Se l'importazione è effettuata per uso personale, l'importatore deve informarsi sul prodotto e sugli impieghi autorizzati tramite l'elenco dei PF o le [istruzioni allegate all'imballaggio pubblicate dal SO PF](#)<sup>7</sup>. Se effettuata a scopo commerciale, l'importatore deve rispettare le prescrizioni relative all'immissione sul mercato, comunicare l'importazione all'[organo di notifica per prodotti chimici](#) e registrare i quantitativi di vendita annuali nel sistema d'informazione del SO PF (art. 121 OPF). Chiunque fosse interessato all'importazione di PF deve essere in possesso di un [permesso generale d'importazione \(PGI\)](#)<sup>8</sup> rilasciato dal servizio d'omologazione dell'UFAG.

La procedura d'omologazione e le prescrizioni relative all'immissione sul mercato di un PF importato sono descritte qui di seguito.

## 2. Basi legali

Le basi legali che disciplinano l'importazione parallela dei PF includono principalmente:

- la legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr)<sup>9</sup>;
- l'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF);
- l'ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)<sup>10</sup>;
- l'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)<sup>11</sup>.

## 3. Procedura

### 3.1. Domanda di omologazione di un PF di importazione parallela

Chiunque abbia il domicilio, la sede sociale o una filiale in Svizzera può presentare al SO PF domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell'UE che corrisponde a un prodotto fitosanitario omologato in Svizzera (prodotto di riferimento) (art. 10 cpv. 2 OPF). Le domande devono essere presentate tramite il sistema d'informazione InfoFito<sup>12</sup>. Il servizio di omologazione non terrà alcuna corrispondenza in merito all'omologazione dei PF.

---

<sup>3</sup> [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Diritto federale > [Foglio federale](#)

<sup>4</sup> [www.psm.admin.ch](http://www.psm.admin.ch)

<sup>7</sup> [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch) > Prodotti fitosanitari > Prodotti fitosanitari omologati > Prodotti fitosanitari importabili > Istruzioni allegate all'imballaggio

<sup>8</sup> <https://www.blw.admin.ch/it/permesso-general-dimportazione-pgi>

<sup>9</sup> RS 910.1

<sup>10</sup> RS 813.11

<sup>11</sup> RS 814.81

<sup>12</sup> <https://www.infofito.blv.admin.ch/home>

Ogni domanda deve essere accompagnata da informazioni sul prodotto estero (art. 48 cpv. 2 OPF). Queste informazioni si trovano in particolare sulla scheda di dati di sicurezza che il venditore deve consegnare all'acquirente. Il SO PF può chiedere al richiedente informazioni e documentazione supplementari (art. 48 cpv. 3 OPF). La domanda deve essere inviata entro il **30 settembre** dell'anno in corso.

Nell'ambito della domanda occorre inserire nel sistema d'informazione e quindi presentare le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del richiedente;
- nome commerciale del prodotto;
- nome e indirizzo del titolare dell'omologazione estera;
- numero d'omologazione estera;
- Paese di origine;
- principi attivi e loro tenore contenuti nel PF;
- tipo di formulazione;
- scheda di dati di sicurezza in italiano, francese, tedesco o inglese;
- le indicazioni di pericolo (menzioni H concernenti i pericoli elencati al paragrafo 2 della scheda di dati di sicurezza);
- codice UFI
- il nome e il numero di omologazione del prodotto di riferimento svizzero (deve avere lo stesso tenore di sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti).

Sono considerati soltanto i prodotti che adempiono le prescrizioni legali e per i quali sono stati forniti, insieme alla domanda, i documenti e le informazioni indicati sopra. Le informazioni inviate dopo l'inizio della procedura d'omologazione non potranno essere considerate. Si prega di verificare che le informazioni fornite corrispondano all'omologazione attuale del PF in questione e che il prodotto sia omologato all'estero al momento della proposta.

### **3.2. Procedura d'omologazione**

Il Servizio d'omologazione verifica, sulla base della domanda e dei dati che figurano nell'elenco dei prodotti fitosanitari nello Stato membro dell'UE, se le condizioni di cui all'articolo 47 capoverso 1 sono adempiute (art. 49 cpv. 1 OPF). I titolari dell'omologazione del prodotto di riferimento hanno un termine di 60 giorni per dimostrare che esiste una protezione brevettuale (art. 49 cpv. 2 OPF).

Il Servizio di omologazione omologa il PF tramite una decisione generale. Il PF è omologato per l'importazione non appena la decisione generale è passata in giudicato e il prodotto è inserito nell'[elenco PF](#). La procedura dura di norma 12 mesi.

## **4. Importazione di PF**

### **4.1. Quali sono i PF autorizzati all'importazione parallela?**

Possono essere importati liberamente in Svizzera soltanto i PF autorizzati all'importazione parallela che figurano nell'elenco dei PF, più precisamente: (i) il nome del prodotto, (ii) il numero d'omologazione estero e (iii) il numero d'omologazione federale (numero d'omologazione svizzero) devono corrispondere alle indicazioni contenute nell'[elenco dei PF](#).

## **4.2. Importazione per uso personale**

### **4.2.1. Permesso generale d'importazione**

Soltanto i titolari di un permesso generale d'importazione (PGI) per i PF possono importare PF in Svizzera. Il PGI va richiesto all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ed è rilasciato da quest'ultimo ([www.ufag.admin.ch](http://www.ufag.admin.ch)). Il PGI non è cedibile e occorre averlo prima della prima importazione di PF esteri. I PGI per i PF si applicano esclusivamente per l'importazione di PF, ma non a prodotti di altre categorie.

Al momento di ogni importazione il numero del PGI deve essere indicato sui documenti doganali.

### **4.2.2. Etichettatura**

L'etichettatura del PF deve essere conforme alle disposizioni estere pertinenti e deve contenere l'etichettatura di pericolo vigente nel Paese di origine, con pittogramma di pericolo, avvertenza e frasi P e H (art. 72 OPF). L'etichetta applicata all'estero deve rimanere visibile sull'imballaggio.

### **4.2.3. Imballaggio**

I PF devono essere venduti nel loro imballaggio estero originale (art. 72 cpv. 3 OPF).

4.2.4 Istruzioni allegate all'imballaggio I PF importati possono essere utilizzati in Svizzera soltanto per gli impieghi omologati dal SO PF. I dati relativi all'utilizzabilità del PF e alle sue condizioni d'uso sono quelli del PF di riferimento. Sono indicati nell'elenco dei PF e anche nelle istruzioni allegate all'imballaggio redatte dal SO PF e disponibile sul relativo sito internet<sup>14</sup>. Queste indicazioni vengono aggiornate dal SO PF in caso di modifica dell'utilizzabilità o delle condizioni d'uso del prodotto di riferimento.

## **4.3. Importazione per fornitura a terzi (vendita)**

### **4.3.1. Permesso generale d'importazione**

Si applicano le prescrizioni descritte al capitolo 4.2.1.

### **4.3.2. Etichettatura complementare all'etichettatura estera**

Oltre a quanto indicato nel capitolo 4.2.2, l'etichetta originale del prodotto applicata all'estero deve rimanere visibile e devono figurare sull'imballaggio le seguenti indicazioni complementari:

- numero svizzero d'omologazione attribuito dal SO PF;
- nome e indirizzo dell'importatore;
- numero di partita e data di fabbricazione del preparato; per PF omologati all'estero giusta l'articolo 52 (commercio parallelo) del Regolamento (CE) n. 1107/2009<sup>15</sup>, devono essere utilizzati il numero di partita e la data di fabbricazione utilizzati nello Stato membro di provenienza secondo il suddetto regolamento.

### **4.3.3. Lingue**

L'etichetta deve essere redatta almeno nella lingua ufficiale della regione in cui il prodotto è venduto (art. 74 OPF).

### **4.3.4. Imballaggio**

Si applicano le prescrizioni descritte al capitolo 4.2.3.

---

<sup>14</sup> [www.usav.admin.ch](http://www.usav.admin.ch)

<sup>15</sup> Regolamento (CE) N. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, p. 1.

#### 4.3.5. Scheda di sicurezza

Conformemente alla legislazione svizzera, occorre redigere e consegnare una scheda di dati di sicurezza in virtù degli articoli 19–22 OPChim<sup>16</sup> (citati nell'art. 75 OPF). Le schede di dati di sicurezza possono essere messe a disposizione dell'acquirente in formato elettronico. Su richiesta, devono essere consegnate in formato cartaceo.

#### 4.3.6. Etichettatura

I prodotti possono essere utilizzati in Svizzera soltanto per gli impieghi omologati dal SO PF. Le indicazioni relative all'utilizzabilità del PF e alle sue condizioni d'uso sono quelle del PF di riferimento omologato in Svizzera. Sono indicati nell'elenco dei PF e sulle istruzioni allegate all'imballaggio fornite dal SO PF e disponibili sul relativo sito Internet<sup>17</sup>. Tali indicazioni saranno aggiornate da SO PF in caso di modifiche alle possibili utilizzazioni o alle condizioni d'uso del prodotto di riferimento.

Queste informazioni devono essere apposte sull'imballaggio prima della fornitura del prodotto a terzi (art. 72 OPF).

#### 4.3.7. Obbligo di annuncio

Chiunque importi un prodotto fitosanitario deve annunciarlo all'organo di notifica per prodotti chimici entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato (art. 55 OPF). Il contenuto e la forma dell'annuncio sono definiti agli articoli 49–51 OPChim. Ulteriori informazioni relative all'obbligo di annuncio sono disponibili sul sito Internet dell'[Organo comune di notifica per prodotti chimici](#)<sup>18</sup>. Tutti i prodotti sono quindi iscritti automaticamente nel [Registro dei prodotti chimici](#) (RPC)<sup>19</sup>.

#### 4.3.8. Quantitativi di vendita

Le persone che importano PF a scopo commerciale devono registrare annualmente i quantitativi di vendita di PF nel sistema d'informazione (art. 86 OPF) del SO PF.

### 4.4 Tasse

Secondo l'articolo 24c lettera r dell'ordinanza del 30 ottobre 1985<sup>21</sup> sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV), per il trattamento di una domanda d'omologazione di prodotti fitosanitari omologati all'estero che corrispondono a prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera (art. 48 OPF) viene riscossa una tassa di 200 franchi (o 100 franchi se le sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario sono a basso rischio).

## 5. Diritto in materia di proprietà intellettuale

Sono fatte salve le disposizioni del diritto in materia di proprietà intellettuale.

## 6. Contatto e informazioni

Il Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari rimane a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari

Schwarzenburgstrasse 155, CH-3003 Berna

Tel +41 58 462 85 16

[psm@blv.admin.ch](mailto:psm@blv.admin.ch)

[www.usav.admin.ch](http://www.usav.admin.ch)

---

<sup>16</sup> RS 813.11

<sup>17</sup> [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch) > Prodotti fitosanitari > Prodotti fitosanitari omologati > Prodotti fitosanitari importabili > Istruzioni allegate all'imballaggio

<sup>18</sup> [www.anmeldestelle.admin.ch](http://www.anmeldestelle.admin.ch)

<sup>19</sup> [www.rpc.admin.ch](http://www.rpc.admin.ch)

<sup>21</sup> RS 916.472